

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONTADE MARGHERITA, PENNACCHINI, SAVIO EMANUELA, CARCATERRA, COCCO MARIA, CAVALLARO FRANCESCO, DAL CANTON MARIA PIA, BOVA, MIOTTI CARLI AMALIA, BISANTIS, DI LEO, MARTINI MARIA ELETTA, BIMA

Presentata il 5 febbraio 1965

Assistenza legale gratuita ai ricorrenti non abbienti e semplificazione del procedimento amministrativo e del procedimento giurisdizionale presso la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! 1. — In questi ultimi tempi sono state presentate talune proposte di legge in materia di pensioni di guerra per avviare a soluzione questo problema che ha assunto notevoli proporzioni nella vita nazionale.

Alcuni disegni di legge prevedono modifiche alle norme processuali, altri provvedono ad un ulteriore adeguamento tecnico-giuridico, medico-legale e finanziario della legislazione vigente, ed un altro ancora si preoccupa dei mezzi per ottenere la risoluzione dei nuovi ricorsi che tuttora vengono presentati. Questi disegni di legge si preoccupano della situazione, che è in corso di verificarsi, di numerosi provvedimenti, ancora da emanare che daranno origine a nuovi ricorsi: delle ulteriori aspirazioni dei danneggiati di guerra che dovrà prendere in considerazione il legislatore, aspirazioni che quando accolte in norme di legge, queste dovranno essere attuate ancora con nuovi provvedimenti che provocheranno ancora nuovi ricorsi.

In presenza di tali prospettive sembra constatarsi che il problema delle pensioni di guerra non possa essere considerato come un problema che non si è riusciti ancora a risolvere in venti anni, come va dicendosi, e

che non si tratta di un arretrato di domande ancora da esaminare e soprattutto di ricorsi ancora da decidere; sembra, invece, che si sia in presenza di un fenomeno di continua evoluzione della legislazione che ha voluto sempre più andare incontro ai danneggiati di guerra. Invero la legge 4 agosto 1950, n. 648, legge 15 maggio 1955, n. 411, legge 5 gennaio 1955, n. 14 e legge 9 novembre 1960, n. 1240, hanno riaperto i termini, hanno creato nuovi soggetti, hanno preso in considerazione nuove malattie e loro decorsi e nuove situazioni; si deve anche aggiungere che anche fatti naturali, quale aggravamento, senescenza, morte, ecc., danno origine a continui provvedimenti ed a continui ricorsi. Non si tratta perciò di un fenomeno che ha una unica manifestazione nel tempo, ma di fenomeno che nel tempo si evolve e crea una situazione permanente.

Anche la circostanza che dopo circa 20 anni dagli eventi bellici si senta il bisogno di un ulteriore adeguamento giuridico, sanitario e finanziario della legislazione dimostra la continuità del fenomeno e della sua evoluzione. Pertanto, vengono mal posti taluni confronti con altri sistemi legislativi che hanno tenuto scarsamente conto di questa necessità di adeguamento, né sembra che si possa generaliz-

zare l'affermazione che i ricorrenti attendono da molti anni poiché, a parte i numerosissimi casi nei quali l'attesa si fa risalire alla data della presentazione della prima domanda alla Amministrazione, si tratta di un fatto nuovo nell'ambito dello svolgimento del rapporto di pensione già istituito, o si tratta di una situazione resa rilevante giuridicamente da una nuova legge o si tratta di una riapertura di termini; di conseguenza si tratta di tanti e diversi ricorsi susseguitisi nel tempo.

Ora, in considerazione della continuità con la quale si sono manifestate ricorrentemente queste necessità di adeguamento della legislazione sulle pensioni di guerra per tener conto di nuove situazioni o di nuovi criteri, si deve ritenere che sia al servizio amministrativo per le pensioni di guerra, ed alla relativa giurisdizione non viene assegnato un compito destinato ad esaurirsi, ma un compito che si prolunga nel tempo, parallelamente allo svolgersi ed alla evoluzione del rapporto derivante dalla concessione della pensione.

Dovendosi ritenere che non possa essere prossimo ulteriore adeguamento della legislazione alle nuove esigenze dei danneggiati di guerra, nonché l'adeguamento della giurisdizione ai nuovi compiti, in considerazione che ambedue i provvedimenti richiedono l'impegno di notevoli mezzi finanziari, sembra opportuno provvedere intanto a modifiche della legislazione vigente che assicurino una maggiore speditezza del procedimento amministrativo, del procedimento giurisdizionale e soprattutto assicurino garanzia di tutela giuridica ai ricorrenti.

2. — Le proposte presentate non si sono preoccupate della assistenza legale gratuita ai ricorrenti, nel campo delle pensioni di guerra, che dal punto di vista sociale, sembra un settore nel quale più urgente appare un intervento. Il bisogno di rivedere le attuali norme sul gratuito patrocinio e l'opportunità di assicurare in tutti i procedimenti giurisdizionali il principio della eguaglianza sancito nell'articolo 23 della Costituzione, è affiorato di recente anche per le altre giurisdizioni e forse la mancanza dell'assistenza legale gratuita sembra che costituisca ancora l'argomento che potrebbe essere addotto per la conservazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, considerandolo il gravame più economico.

È noto che le disposizioni vigenti, per favorire i ricorrenti in materia di pensione di guerra, oltre esentarli da qualsiasi spesa per lo svolgimento del giudizio presso la Corte dei conti, non prevedono il patrocinio obbli-

gatorio di avvocato. Queste disposizioni, di fatto, più che giovare, hanno, in sostanza, danneggiato i ricorrenti. Infatti, buona parte di questi, sforniti di cultura, non ha potuto ben sostenere le proprie ragioni in giudizio, altri hanno avuto la possibilità di usufruire per un certo periodo dell'assistenza delle associazioni combattentistiche le quali però, non sono, ora, più in grado di prestare tale assistenza. Né è stato possibile far largo ricorso al gratuito patrocinio poiché nei giudizi per pensioni di guerra, non venendo pronunziata sentenza di condanna alle spese, i difensori, nominati d'ufficio dalla Commissione sul gratuito patrocinio, non hanno potuto essere compensati.

Neanche le ampie funzioni istruttorie attribuite in questo campo alla Procura generale della Corte dei conti sono apparse sufficienti di fronte all'istruttoria dell'Amministrazione la quale non può tener conto di elementi che gli interessati forniscono solo in un secondo momento, e di far fronte alla mancanza di motivazione dei ricorsi che consistono in generiche impugnazioni senza nulla addurre, con documentazione che scarsamente riesce a provare i fatti. D'altra parte il ricorrente può trovarsi in condizioni di non poter tutelare i propri interessi in quanto difficilmente può procurarsi la documentazione che in gran parte trovasi presso le Amministrazioni. È ben vero che la Procura generale per le sue attribuzioni e per la natura del diritto a pensione, deve comunque integrare la istruttoria, per colmare la deficienza sia dell'istruttoria amministrativa, sia della motivazione dei ricorsi, ma tale obbligo non può trasformare la Procura stessa in un ufficio amministrativo, come avviene quando deve integrare una istruttoria del tutto incompleta. Né può trasformarsi in ufficio di patrocinio gratuito e fornire assistenza legale ai ricorrenti, ciò che non è in grado di effettuare perché l'assistenza legale può essere prestata efficacemente solo con l'apporto personale degli stessi ricorrenti.

Per sopperire a questa deficienza in qualche raro caso sono intervenuti i patrocinati per l'assistenza in materia di previdenza sociale.

Anche la stessa giurisprudenza della Corte dei conti si è dimostrata larga sia nel non dichiarare inammissibili i ricorsi genericamente motivati, ritenendo che la semplice enunciazione della impugnativa possa essere considerato ricorso interruttivo, sia facendo carico al Procuratore generale il reperimento di tutti gli atti necessari per l'accertamento

dei fatti e la definizione delle questioni di diritto, ma ciò, come si è detto solo in parte, grava al ricorrente.

Tutti questi rimedi però sono risultati vani poiché, dopo il deposito delle conclusioni del Procuratore generale e del relativo fascicolo il ricorrente, a difesa dei suoi diritti non può più ricorrere ad un generico gravame, ma deve esaminare gli atti, riscontrare l'esattezza della documentazione, esaminare le relative questioni giuridiche che spesso non sono semplici, aggiornarsi con la giurisprudenza e soprattutto affrontare tutte le questioni medico-legali.

Questo duplice esame legale e medico è dei più complessi: l'esame legale è reso difficile dal susseguirsi della legislazione, quello medico dal fatto che all'evento originario dannoso sono susseguiti altri eventi morbosi, aggravati dalla senescenza per cui sanitarimente è difficile ricostruire il nesso nosologico.

Appare chiaro, quindi, che la difesa non può essere effettuata né da persone sfornite di cultura, né da persone che tali non sono in quanto occorre una specializzazione in materia. Lasciare privi i ricorrenti di tale forma di assistenza legale significa lasciarli indifesi.

La provvidenza stabilita dalla legge la quale esenta i ricorrenti da spese giudiziarie o da patrocinio obbligatorio appare perciò inadeguata e soprattutto sembra che si riduca ad un contrasto con la Costituzione, la quale, nell'articolo 24, così dispone. « sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, mezzi per poter agire e difendersi avanti ogni giurisdizione ».

Nella proposta di legge che segue è prevista l'istituzione di un Patronato nazionale per l'assistenza in giudizio dei ricorrenti in materia di pensione di guerra. Il Patronato è costituito da una rappresentante dell'Associazione per mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra, l'Associazione vittime civili di guerra. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'assistenza viene accordata solo ai ricorrenti non soggetti all'imposta complementare sul reddito.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE PER TUTTI I RICORRENTI.

Per le ragioni sopra prospettate è disposto che il fascicolo del procedimento amministrativo viene subito depositato, non appena acquisito dal Ministero del tesoro, e messo

a disposizione del ricorrente in modo che questi abbia la possibilità di integrare il proprio ricorso ed addurre tutti i motivi e circostanze che valgono per l'accoglimento del gravame. Il Procuratore generale non può, in questo mentre, iniziare l'istruttoria senza avere atteso le eventuali deduzioni degli interessati, o che siano trascorsi almeno settanta giorni.

Questo sistema, che a prima vista sembra potrebbe prolungare lo svolgimento del procedimento, si riduce non solo a dare maggiore garanzia di difesa ai ricorrenti, ma ad evitare che questi, solo dopo anni e cioè ad istruttoria compiuta, possano addurre circostanza e fatti che spessissimo inducono a riaprire l'istruttoria che in questo momento è più complicata poiché il giudizio è già passato al Collegio.

Perciò l'articolo 4, giustificando la larga giurisprudenza della Corte dei conti sulla ammissibilità di ricorsi privi di motivazione; considera il ricorso stesso interruttivo del termine per ricorrere e consente al ricorrente di integrare il ricorso con memoria aggiuntiva quando ha preso conoscenza del fascicolo. Ciò costituisce un notevole progresso nel campo processuale e consente una maggiore difesa al ricorrente. A conferma della necessità di introdurre un sistema di gratuito patrocinio si fa rilevare che con l'articolo 1 del decreto ministeriale 11 dicembre 1964 è stata attuata l'assistenza gratuita tecnica ed amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Se l'assistenza è stata concessa ai danneggiati di guerra per quanto riguarda i beni, tanto più dev'essere accordata a coloro che sono stati danneggiati nella persona fisica.

3. — Oltre a disciplinare l'assistenza legale gratuita, altri miglioramenti procedurali sembra che debbano essere apportati per tutti i ricorsi presentati o che saranno presentati alla Corte dei conti.

Avuta conoscenza del fascicolo amministrativo, conosciuto l'esito dell'istruttoria effettuata ex ufficio, assume maggiore consistenza la domanda di fissazione di udienza. Poiché i ricorsi per i quali sono state emesse conclusioni di accoglimento vengano discussi in Camera di consiglio, resta al ricorrente la facoltà di rinunciare o proseguire il giudizio. La domanda di fissazione di udienza non costituisce un limite al suo diritto di difesa.

Se, invece, dovesse essere abolita la domanda di fissazione di udienza di cui si parlerà dopo, proseguirebbe un giudizio iniziato da un ricorrente che potrebbe anche non

avere interesse a proseguirlo. Né giova al ricorrente accentuare il carattere di procedimento d'ufficio, abolendo la domanda di fissazione di udienza come è stato ritenuto. Dopo il deposito delle conclusioni, il ricorrente riprende la sua iniziativa processuale ed in questo momento, conoscendo il risultato della istruttoria, può sviluppare i suoi mezzi di impugnativa e cioè egli diventa il *dominus* e giudicare se è il caso di proseguire e come motivare le sue richieste; questa è una valutazione che può fare solo il ricorrente. D'altra parte è noto che, per *ius receptum*, i rapporti non possono avere durata infinita per cui, o debbono dichiararsi estinti dopo un certo periodo, oppure, nella specie, il Procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza. Pertanto la domanda di fissazione di udienza deve essere considerata come atto conclusionale di un contraddittorio, verificatosi con l'esame del fascicolo. Se la domanda di fissazione di udienza non fosse atto di parte, il giudizio proseguirebbe senza garanzia e probabilmente la decisione del Collegio seguirebbe le conclusioni di rigetto della Procura generale, ciò perché manca il *quid novi* non prospettato dopo la chiusura della istruttoria se il ricorrente non si rende parte diligente. Ed infatti, quando è stata chiesta la fissazione di udienza dal Procuratore generale, si è avuto un numero considerevole di rigetti. Non viene disposta la discussione d'ufficio dei giudizi sui quali esistono conclusioni di rigetto proprio per dar modo ai ricorrenti di difendersi? Quindi non è il rimedio della abolizione della domanda di fissazione di udienza dal quale si possono attendere risultati.

Per ciò, se anche in questi giudizi, anziché ricorrere al sistema inquisitorio e al sistema dispositivo, si è fatto ricorso al più favorevole procedimento — tipo acquisito (impulso d'ufficio) e se anche il giudice dispone di più ampi poteri, trattandosi di diritti indispensabili, ciò non è sufficiente a sostituire l'attività di parte nella sua difesa.

In altri termini, se tutto il procedimento si svolgesse d'ufficio senza l'intervento attivo del ricorrente, mancando della parte, la quale si limiterebbe solo all'atto introduttivo del procedimento, così come presenta una domanda in qualsiasi procedimento amministrativo, il procedimento giurisdizionale si ridurrebbe appunto ad un semplice procedimento amministrativo e la decisione si ridurrebbe ad un provvedimento.

Se si considera che già in materia di pensioni di guerra non viene esercitato il con-

trollo e non sussiste appello, ridurre il procedimento giurisdizionale ad un procedimento amministrativo, significa negare garanzie al ricorrente il quale, invece, deve essere posto in condizioni di interloquire, di contraddire tempestivamente e di svolgere la sua funzione di parte nel procedimento. Sembra invece opportuna la proposta di stabilire un più lungo termine, rispetto a quello vigente di un anno, previsto dall'articolo 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, per la presentazione delle istanze, ricorsi o appelli relativi ai giudizi avanti la Corte dei conti. Ciò anche perché un termine di due anni è stabilito per i procedimenti avanti il Consiglio di Stato per i quali, a prescindere dalla competenza esclusiva, vengono tutelati interessi legittimi, mentre per la tutela dei diritti soggettivi, fatta valere presso la Corte dei conti, viene stabilito un termine più breve.

4. — Altra facilitazione allo svolgimento del procedimento sembra la disposizione suggerita dalla seguente considerazione. Si è voluto anche sancire nella legge che, se le Amministrazioni dello Stato sono tenute, in base alla legge, a fornire tutti i documenti necessari per produrre la domanda di pensione di guerra, a maggior ragione debbono rilasciare ai ricorrenti i documenti necessari per produrre il ricorso che quel diritto tutela. La richiesta dei documenti all'Amministrazione e l'obbligo di questa di trasmetterli alla Procura generale della Corte dei conti, si sono dimostrati inefficaci, per cui occorre fare affidamento all'interesse del ricorrente e corredare il fascicolo processuale della necessaria documentazione. Per facilitare lo svolgimento del giudizio è stata prevista una potestà del Presidente della Sezione a sollecitare l'integrazione della documentazione.

Così è stato previsto che talune notifiche effettuate dagli organi della Procura generale abbiano gli stessi effetti delle notifiche effettuate dagli ufficiali giudiziari.

Ma altro perfezionamento procedurale sembra che debba essere apportato. Come è noto uno dei motivi che ritardano la definizione dei ricorsi per pensione di guerra è costituito dai numerosi trasferimenti dei fascicoli processuali tra i vari uffici della Corte al fine di ottemperare ai vari incombenzi previsti dalla legge.

Uno di questi, in particolare, è costituito dall'onere della notifica della decisione delle Sezioni speciali a cura del Procuratore generale, così come prevista dall'articolo 9 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50.

Ciò comporta un ennesimo trasferimento del fascicolo degli atti giudiziari dalla Segreteria delle Sezioni, ove si è concluso il procedimento contenzioso, alla Segreteria della Procura generale con conseguenti registrazioni e perdita di tempo.

Pertanto, sarebbe opportuno che il predetto incumbente della notifica fosse devoluto direttamente alla stessa Segreteria delle Sezioni giurisdizionali speciali.

5. — Anche per il procedimento amministrativo che si svolge presso l'Amministrazione, viene invocata una rilevante modifica che contribuirà a semplificare il trattamento stesso.

La relazione al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra, in merito alla innovazione introdotta con l'articolo 50 in materia di revoca delle pensioni di guerra, chiarisce come tale norma sia ispirata al « principio comune a tutte le concessioni amministrative, per cui ogni concessione s'intende subordinata alla esistenza e alla persistenza delle ragioni che l'hanno determinata » e prosegue: « questa norma, che già si desumeva per via d'interpretazione dal complesso della legislazione fino ad oggi in vigore, consentirà di revocare tutte le concessioni avvenute in base ad un erroneo apprezzamento dei fatti o di cui sia venuta meno la ragione per successivo mutamento dello stato di fatto ». Col successivo articolo 61 veniva disciplinata la revoca delle pensioni, mediante provvedimento giurisdizionale avanti il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, che assumeva così rango di giudice speciale, con l'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, cui veniva deferito l'esercizio dell'azione revocatoria. Il Procuratore generale, su denuncia del Ministro delle finanze, o d'ufficio, chiedeva al Comitato, con ricorso motivato, la revoca della pensione o dell'assegno, ed il ricorso veniva notificato all'interessato. Il giudizio avveniva in contraddittorio e la decisione non ammetteva altro rimedio che quello della revocazione.

La legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, ha innovato profondamente alla disciplina della revoca delle concessioni delle pensioni di guerra.

Il legislatore, non ritenne in armonia con le norme costituzionali la conservazione del procedimento contenzioso per la revoca o riduzione delle pensioni di guerra presso il Comitato di liquidazione, e provvide alla mo-

difica del procedimento stesso (articolo 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648), eliminato, infatti, il carattere giurisdizionale del Comitato di liquidazione, ricondotta la sua funzione ad organo consultivo, dispose che il provvedimento di revoca fosse preso dal Ministro su parere del Comitato di liquidazione in turno speciale, e che il provvedimento fosse impugnabile, come tutti i provvedimenti concernenti la materia delle pensioni di guerra avanti la Corte dei conti. Conservò, peraltro, l'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti nel procedimento, deferendogli l'onere della denuncia al Ministro, su segnalazione dell'Amministrazione o d'ufficio, delle revocande concessioni, e naturalmente ed implicitamente la facoltà di non procedere alla denuncia, nel caso in cui non si ritenessero sussistere sufficienti motivi per la istituzione del procedimento revocatorio.

La piuttosto ampia facoltà di revoca delle pensioni ed assegni conservata dall'amministrazione è stata successivamente (articolo 22 della legge 9 novembre 1961, n. 1240), ridotta, escludendosi dai motivi di revoca l'errore di diritto e quello di apprezzamento, e riducendo così in più modesti e più propri limiti la facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

L'intervento del Procuratore generale nel procedimento di revoca, configurato dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, come un vero e proprio procedimento amministrativo, lascia alquanto perplessi, specialmente dopo l'entrata in vigore della legge 9 novembre 1961, n. 1240: mentre, la preventiva deliberazione del caso da parte del pubblico ministero comporta, specie quando non si addivene alla denuncia, una ulteriore limitazione dell'azione amministrativa (che potrebbe trovare tuttavia la sua giustificazione particolarmente nel caso in cui il provvedimento di revoca non ammettesse il ricorso in sede giurisdizionale, potendosi allora riconoscere nell'intervento del Procuratore generale una garanzia posta a tutela dei diritti del cittadino), essa costituisce una remora alla speditezza del procedimento senza peraltro consentire la partecipazione del Procuratore generale all'iter del procedimento stesso, essendo limitata la sua azione alla denuncia.

Ora, riconducendo il procedimento revocatorio entro i limiti della formazione di ogni altro provvedimento amministrativo in materia di pensione di guerra (articolo 99 e seguenti della legge 10 agosto 1950, n. 648), si conseguirebbe una notevole semplificazione

procedurale e, si escluderebbe in sede amministrativa e quindi in una sede non propria l'intervento del pubblico ministero e si consentirebbe al Procuratore generale, in sede giurisdizionale e cioè di ricorso avverso i decreti di revoca, l'intervento con ogni pienezza di poteri a tutela della legge e dei diritti del cittadino.

6. — Non essendo prevista nella materia delle pensioni di guerra la condanna alle spe-

se, l'onere del gratuito patrocinio dovrebbe far carico ad un apposito stanziamento in bilancio, dovendosi escludere che esso possa far carico al capitolo 116 di previsione della spesa del Ministero del tesoro che si riferisce a tutte le spese di giustizia, escluso il gratuito patrocinio. Perciò è stato previsto un finanziamento parziale, con gli apporti delle associazioni interessate ed in via integrativa dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

ART. 1.

L'assistenza legale gratuita presso la Corte dei conti per i ricorsi in materia di pensione di guerra viene accordato da un Patronato nazionale, costituito dalla Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

ART. 2.

Il Patronato è gestito dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.

Il Presidente del patronato viene nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle stesse Associazioni.

Per il funzionamento del Patronato si provvederà con il distacco di impiegati dalle predette associazioni.

ART. 3.

Il patrocinio gratuito dei ricorrenti in sede giurisdizionale è regolato dalle norme del Codice di procedura civile, dal regolamento di procedura presso la Corte dei conti e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

L'assistenza viene accordata in seguito ad esplicito mandato dei ricorrenti che non siano soggetti alla imposta complementare sul reddito.

TITOLO II.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE

ART. 4.

La segreteria delle sezioni non appena ricevuto il fascicolo dall'amministrazione. lo

mette a disposizione del ricorrente per giorni 20 dandone avviso con biglietto di segreteria spedito con la forma di notifica degli atti giudiziari.

Il ricorrente nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ha facoltà di dedurre nuovi motivi ad integrazione del ricorso prodotto.

ART. 5.

I ricorrenti per documentare i ricorsi prodotti o da produrre alla Corte dei conti in materia di pensioni di guerra possono chiedere ai competenti uffici, fornendo tutte le necessarie indicazioni, il rilascio con esenzione di tassa di bollo, dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari nonché degli altri indispensabili per sostenere le proprie ragioni in giudizio.

ART. 6.

Il procuratore generale non può effettuare conclusioni di nullità, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, se non sia stato effettuato il deposito del fascicolo e non siano trascorsi i termini previsti dall'articolo 4.

ART. 7.

Il presidente della sezione, prima di fissare l'udienza quando i ricorrenti siano assistiti da avvocati, può convocare con biglietto di segreteria il procuratore generale e l'avvocato perché dichiarino quale altra documentazione vada acquisita agli atti o intendano presentare, a prescindere dalle eventuali decisioni da parte del collegio.

Lo stesso invito può essere effettuato per iscritto dal presidente; nel caso venga dichiarato che si intende produrre nuove prove invita le parti a produrle entro 15 giorni.

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi avanti la Corte dei conti le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di due anni non si sia presentata la domanda di fissazione di udienza o non si sia fatto altro atto di procedura ».

ART. 9.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche a tutti i ricorsi, istanze e appelli, nei quali sia stata presentata domanda di fissazione di udienza o compiuto altro atto di procedura dopo la scadenza del termine di un

anno ma entro due anni dall'atto di procedura precedente, sempre che la Corte dei conti non ne abbia già dichiarata la perenzione per l'abbandono.

ART. 10.

Le funzioni di ufficiale notificatore previste dall'articolo 10 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, sono effettuate da impiegati della procura generale appositamente incaricati.

L'affissione di copia di atto giudiziario nell'albo della Corte dei conti, nel caso previsto nell'articolo 143 del Codice di procedura civile, è effettuato dai funzionari di cui al comma precedente.

ART. 11.

La decisione della Corte viene notificata al ricorrente ed al suo procuratore a cura della segreteria delle sezioni giurisdizionali speciali.

La copia della decisione da notificarsi sarà limitata al solo dispositivo nel caso di accoglimento integrale del ricorso.

Al Ministero del tesoro la comunicazione sarà fatta in via amministrativa.

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648 è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo raccolte le necessarie informazioni, trasmette al comitato di liquidazione, costituito in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati ».

TITOLO III.

FINANZIAMENTO DEL PATRONATO

ART. 13.

Il finanziamento del patronato è costituito dal 10 per cento delle spese destinate all'assistenza, stanziata nei bilanci delle predette associazioni. L'eventuale deficienza di fondi è integrata da contributo dello Stato.

ART. 14.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la riduzione di capitolo dei fondi speciali dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, previsto per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.